



3706/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

pu ee,

FPV

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Presidente -

*CONTRATTI:
TUTTI GLI ALTRI
TIPI

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Ud. 28/01/2014 - CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

R.G.N. 2296/2013

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Ud. 3706
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2296-2013 proposto da:

ROBERTO ANTONIO (RBRNTN33A28G834W), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell'avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO, PROCACCINI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (8018440587) in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

contro

705
14

INTESA SAN PAOLO SPA - Società incorporante il SANPAOLO IMI SpA (che aveva a sua volta incorporato il Banco di Napoli SpA) - capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato MARTELLA DARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARSEGLIA SALVATORE, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

DI CAPUA GAETANO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 3701/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 16.10.2012, depositata il 14/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Rita Scopa (per delega avv. Ernesto Procaccini) che si riporta agli scritti.

RITENUTO IN FATTO

- che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civile:

Con sentenza 14 novembre 2012 la Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'Intesa San Paolo s.p.a. nei confronti dell'avv. Antonio Roberto, già curatore del fallimento Predil Sud s.r.l., condannava quest'ultimo al pagamento in favore della Banca di euro 114.192,86, oltre gli interessi legali, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Confermava invece il rigetto della domanda nei confronti del Ministero della Giustizia

Motivava

- che entrambe le parti erano responsabili, in solido e nella misura del 50% nei rapporti interni, per i prelievi illegittimi dal libretto bancario intestato al fallimento Predil Sud s.r.l. operati da un terzo soggetto, estraneo alla procedura concorsuale, cui il curatore, avv. Roberto, senza l'autorizzazione del giudice delegato aveva consegnato il libretto, senza che la banca verificasse l'autenticità delle sottoscrizioni e la regolarità dei mandati di pagamento apparentemente emessi dal giudice delegato;

- che doveva essere accolta l'azione di regresso proposta dalla banca per la metà della somma da essa restituita al nuovo curatore del fallimento.

Avverso la sentenza l'avv. Roberto proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

Resistevano con controricorso l'Intesa San Paolo s.p.a. ed il Ministero della Giustizia.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato,

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt.38 del R.D. 14 marzo 1942, n. 267, 1203 cod. civ. e 1299 cod. civ. ,115 e 116 cod. proc. civile, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione da lui sollevata.


Sostiene infatti che la Corte d'Appello, pur riconoscendo che la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato spetta esclusivamente al nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha fatto prevalere sulla disciplina speciale di cui all'art. 38 L. fall., quella generale di cui agli artt. 1203 e 1299 cod. civile, ravvisando il fondamento della legittimazione dell'Intesa San Paolo nella cessione dei diritti prevista dalla transazione stipulata con il fallimento.

A sostegno di tale assunto, essa ha richiamato l'autorizzazione precedentemente rilasciata dal giudice delegato per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del nuovo curatore e quella del Tribunale fallimentare alla stipulazione della transazione: in tal modo confondendo le funzioni del giudice delegato con quelle del tribunale, e ritenendo che i terzi possano essere autorizzati ad esercitare azioni in surroga del fallimento.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti accertato che a seguito della revoca del ricorrente dall'incarico di curatore del fallimento, determinata dalla scoperta dell'avvenuta esecuzione di prelievi non autorizzati sul libretto di deposito intestato alla procedura, il nuovo curatore dapprima richiese all'Intesa San Paolo il ripristino del saldo originario e successivamente pervenne alla stipulazione di una transazione, nell'ambito della quale l'Istituto di credito, pur contestando la propria corresponsabilità, si obbligò a restituire l'importo illegittimamente prelevato contro la rinuncia del curatore all'esercizio dell'azione risarcitoria nei suoi confronti e la cessione dei diritti vantati dalla massa.

Orbene, in riferimento all'azione proposta nei confronti del curatore revocato, occorre distinguere la posizione del nuovo curatore, il quale faccia valere la responsabilità prevista dall'art. 38 della legge fall., da quella della banca corresponsabile del danno arrecato alla massa, che, avendo provveduto al risarcimento, si sia surrogata nei diritti vantati dal fallimento nei confronti del curatore revocato ai sensi dell'art. 1203 c.c., n. 3, ovvero agisca in regresso ai sensi dell'art. 1299 cod. civile. Il primo agisce in qualità di organo della procedura, in virtù della legittimazione attribuitagli in via esclusiva dall'art. 38 cit. a tutela degli interessi del fallimento; laddove la seconda è dotata di un'autonoma legittimazione, derivante dal subingresso nelle ragioni del fallimento o dal pagamento eseguito in favore di quest'ultimo.



Si deve aggiungere che solo nel caso della surrogazione di cui all'art. 1203, n. 3 detta legittimazione si ricollega a quella del fallimento, implicando una successione del terzo che ha pagato nei diritti del creditore; mentre, nel caso di cui all'art. 1299 cod. civile, il pagamento dà luogo ad un nuovo rapporto di regresso, fonte di un distinto credito a favore del corresponsabile.

In nessuna delle due ipotesi, tuttavia, il terzo viene a porsi come sostituto del curatore, in quanto egli agisce a tutela di un interesse proprio; e non già dell'interesse del fallimento, ormai soddisfatto per effetto dell'avvenuto pagamento.

Né la predetta successione contrasta con l'intrasmissibilità delle funzioni del curatore, la quale esclude che l'esercizio di tali funzioni possa essere affidato ad altri soggetti. in assenza dei presupposti di cui all'art. 32 della legge fall., ma non impedisce il trasferimento a terzi dei diritti vantati dal fallimento.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che la proposizione della domanda da parte dell'Intesa san Paolo nei confronti del curatore revocato richiedesse l'autorizzazione del Giudice delegato, prescritta dall'art. 38, comma 2, della legge fall., a tutela degl'interessi del fallimento contro il pericolo di azioni avventate da parte del curatore; ed ha rinvenuto il fondamento della legittimazione dell'Istituto bancario nel pagamento da esso eseguito in favore del fallimento in adempimento della transazione, autorizzata dal Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 35 della legge fallimentare.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75, 81, 111 e 112 cod. proc. civile, 2504 bis e 2697 cod. civ. 111 della Costituzione, nonché l'omessa motivazione nel rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'Intesa San Paolo s.p.a. in ordine ad una pretesa azionata inizialmente dal Banco di Napoli s.p.a.



Il motivo è infondato, dal momento che appare corretta la statuizione della Corte d'appello di Napoli secondo cui l'incorporazione del Banco di Napoli nel San Paolo Imi s.p.a., a sua volta incorporato, poi, dall'Intesa San Paolo s.p.a. era vicenda trasformativa che non incideva sulla titolarità del credito, attualmente spettante a quest'ultima società.

Né dalla sentenza impugnata emerge che l'avv. Roberto intendesse, in realtà, contestare l'altrui legittimazione non già sotto il profilo giuridico dell'identità del soggetto titolare del diritto di credito, bensì della carenza di prova dell'avvenuta fusione per incorporazione. In ordine a quest'ultima prospettazione il ricorso pecca di autosufficienza, non riportando, nella sua dizione testuale, l'eccezione riproposta in grado di appello.

Con il terzo motivo si censura la violazione degli articoli 32, 33, 34 secondo comma e 38 primo comma della legge fallimentare, 1176, 1766, 2043, 2049 e 2697 cod. civile, 111 della Costituzione, nonché l'omessa motivazione nella ritenuta responsabilità per omessa di custodia del libretto bancario intestato al fallimento, affidato a soggetto estraneo alla procedura. In sostanza, si deduce l'assoluta ininfluenza causale del suddetto comportamento, data l'assorbente responsabilità della banca nel consentire i prelievi illegittimi.

Anche questa doglianza si palesa infondata, dal momento che la corte territoriale ha affermato, con adeguata motivazione, il concorso di colpa del curatore, che ha posto in essere l'antecedente causale del danno, consistente nell'omessa custodia diligente del libretto bancario. Tale negligenza non è elisa, infatti, dalla pari colpa del Banco di Napoli s.p.a. nel non verificare adeguatamente la regolarità dei mandati di pagamento, secondo le formalità della sottoscrizione del giudice delegato e della controfirma del cancelliere.

Ne deriva il diritto di regresso della banca, nella misura della metà, una volta estinta l'obbligazione risarcitoria verso il fallimento. Le contrarie



argomentazioni difensive si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, oggetto di motivato apprezzamento della corte territoriale: come tale, introduttiva di un riesame del merito che non può trovare ingresso in questa sede.

Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione nel non tener conto di un precedente della corte di legittimità in fattispecie analoga (Cass., 30 Aprile 2005 n.9026).

Il motivo è infondato, data la natura non vincolante dei precedenti giurisprudenziali; oltre che della diversità messa in rilievo dalla corte d'appello di Napoli, dei presupposti processuali della pronunzia invocata.). Non senza aggiungere che altre pronunce più recenti, in fattispecie in termini, hanno invece affermato la responsabilità del curatore nell'avvalersi di un collaboratore non autorizzato, né da lui adeguatamente controllato (Cass., sez.1, 13 gennaio 2011 n.710; Cass., sez.1, 13 luglio 2007 n.15668).

Con l'ultimo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 2055 cod. civile e la carenza di motivazione nella graduazione della propria responsabilità nella misura del 50%, all'interno dell'obbligazione risarcitoria in solido con la banca.

La doglianza è infondata alla luce della presunzione di pari colpa nel concorso tra coobbligati di cui all'art.2055, terzo comma, cod civile, che avrebbe reso necessaria una specifica motivazione nella diversa ipotesi di un difforme concorso di responsabilità.

- che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti;*
- che la parte ricorrente e l'Intesa San Paolo s.p.a. hanno depositato una memoria illustrativa;*



CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;
- che la memoria illustrativa non adduce argomenti che inducano ad una diversa decisione;
- che il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.100,00, di cui € 7.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge, per ciascuno dei due contro ricorrenti.

Roma, 28 Gennaio 2014

IL PRESIDENTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 17 FEB. 2014



Il Funzionario Cancellario
Luisa PABINETTI

